




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1790

Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi
di competenza della Società «Infrastrutture Milano
Cortina 2020-2026 S.p.A.»

*(Conversione in legge del DL 10/2024 – Approvato dal Senato
A.S. 1014)*

N. 193 – 26 marzo 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1790

Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi
di competenza della Società «Infrastrutture Milano
Cortina 2020-2026 S.p.A.»

*(Conversione in legge del DL 10/2024 – Approvato dal Senato
A.S. 1014)*

N. 193 – 26 marzo 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
OPERE COMPLEMENTARI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026	- 4 -
ARTICOLO 2	- 10 -
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE N. 16 DEL 2020, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026	- 10 -
ARTICOLO 3	- 16 -
COMMISSARIAMENTI DELLE OPERE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2020-2026	- 16 -
ARTICOLO 3-BIS	- 19 -
ALTRE DISPOSIZIONI	- 19 -
ARTICOLO 4	- 21 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE	- 21 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1790-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026.
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Bof (LEGA)
Commissione competente:	VIII Commissione (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1014), dispone la conversione del decreto-legge n. 10 del 2024, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.». Il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. La relazione tecnica non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, inoltre, il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio una prima Nota di chiarimenti¹ relativa alle osservazioni sollevate dal relatore e, successivamente, un'ulteriore Nota relativa alle proposte emendative presentate². Di tale documentazione si dà conto, ove pertinente, nel presente dossier.

Si segnala inoltre che, al momento della redazione del presente dossier, non risulta essere stata ancora trasmessa dal Governo la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009³.

¹ Con Nota del 28 febbraio 2024.

² Con Nota del 19 marzo 2024.

³ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

Le norme – integrate durante l'esame al Senato con l'aggiunta dei commi 1-*bis* e 1-*ter* – individuano ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2020. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 1).

Entro quindici giorni la Società trasmette ad ANAS una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

L'Allegato A prevede le seguenti opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore:

Regione	Intervento
Lombardia	SS 38 - Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
Lombardia	SS 36–Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
Lombardia	SS 36–Consolidamento galleria «Monte Piazzo»
Lombardia	SS 36–Potenziamento svincolo in località Piona
Lombardia	SS 36–Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

Con disposizioni introdotte al Senato, si prevede che RFI S.p.A. sia individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-*bis*, subentrando nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla predetta Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente. Entro quindici giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività (comma 1-*bis*).

L'allegato A-*bis*, introdotto ai sensi delle suddette disposizioni, prevede le seguenti opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate a RFI S.p.A. come soggetto attuatore:

Regione	Intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale
Veneto	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari
Veneto	PRG di Ponte delle Alpi
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale Forcola
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale Colorina
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale Montagna-Poggiridenti
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale Chiuro-Teglio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone

Si prevede altresì che Ferrovie Nord S.p.A. sia individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale", subentrando alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente (comma 1-*ter*).

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» trasmette a Ferrovie Nord S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

La relazione tecnica che corredata il testo iniziale ed è riferita al comma 1 (modificato dal Senato solo da un punto di vista meramente formale) afferma che la realizzazione degli interventi del Piano delle opere olimpiche relativi ad infrastrutture stradali statali è stata disciplinata con la convenzione quadro⁴ stipulata dalla Società con ANAS S.p.a. il 1° giugno 2023. Tutti gli interventi retrocessi ad ANAS, alla luce del decreto in esame, rientrano nel regime dell'articolo 1, comma 2 e dell'Allegato 1 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, che affida ad ANAS la prosecuzione delle attività di stazione appaltante finalizzate a consentire il perfezionamento delle procedure autorizzative e la redazione dei progetti, secondo le indicazioni di “SIMICO” (ossia la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.») ovvero del Commissario straordinario. Per le predette opere, pertanto, non è ancora stata stipulata la convenzione di subentro prevista dall'articolo 1, commi 4 e 5, della predetta convenzione quadro, con cui deve essere formalizzato il subentro della Società (ovvero del Commissario straordinario per le opere commissariali) alle attività di ANAS in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante.

In particolare, tutti gli interventi retrocessi ad ANAS si trovano al momento ancora nella fase di progettazione: per due di questi interventi (SS36 Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni-Lecco e SS36 Consolidamento Galleria Monte Piazze) si è concluso l'*iter* autorizzativo del progetto e, pertanto, è possibile procedere all'approvazione e all'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo degli Accordi quadro conclusi da ANAS S.P.A. già disponibili; per gli altri tre interventi, è, invece, ancora in corso di svolgimento la conferenza di servizi, indetta dalla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», per il perfezionamento dell'*iter* autorizzativo del progetto.

L'attività di progettazione è stata svolta da ANAS, che ha altresì offerto il supporto tecnico-amministrativo alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» nella predisposizione della documentazione funzionale all'*iter* approvativo. Non sussistono, pertanto, posizioni passive e debitorie nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nella fase di progettazione che possano comportare una esposizione di ANAS rispetto alle fonti di copertura finanziaria individuate per i predetti cinque interventi. Sulla regolazione dei

⁴ Adottata in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022, nonché dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022, di approvazione del Piano degli interventi olimpici

corrispettivi per tali costi esterni, la relazione tecnica rinvia a quanto previsto dalle disposizioni del successivo articolo 4, comma 1, del decreto in esame.

In ogni caso, la disposizione in esame non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Riguardo all'Allegato A, la RT ricorda che lo stesso prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS come soggetto attuatore.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
Lombardia	SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	F37H20001460001	23.570.100,00 € di cui IVA: 150.070,09 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 4.059.863,17 €
Lombardia	SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco	F87H16000580001	35.629.100,00 € di cui IVA: 226.849,37 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 7.184.322,78 €
Lombardia	SS 36 – Consolidamento galleria “Monte Piazze”	F97H20001160001	55.293.500,00 € di cui IVA: 352.052,00 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 11.133.663,57 €
Lombardia	SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona	F97H19000000001	8.229.100,00 € di cui IVA: 52.394,42 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 1.604.742,35 €
Lombardia	SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate	F47H20001140001	74.386.000,00 € di cui IVA: 473.613,35 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 14.765.450,27 €

In relazione agli interventi, la RT evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente e riportate puntualmente nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023. Gli interventi sono ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo DPCM dove sono riportate le opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali

copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo DPCM e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.

Di seguito la relazione tecnica indica il cronoprogramma aggiornato degli interventi di cui all'Allegato A.

Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	Cronoprogramma	
				Inizio lavori	Fine lavori
Lombardia	Giussano	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate	01/01/2025	30/05/2026
Lombardia	Lecco	SS36	Adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni - Lecco	01/02/2024	01/01/2026
Lombardia	Monte Piazzo	SS36	Consolidamento galleria "Monte Piazzo"	01/02/2024	30/04/2026
Lombardia	Piantedo	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	01/12/2024	30/03/2026
Lombardia	Piona	SS36	Potenziamento svincolo località Piona	01/11/2024	31/12/2025

Infine, si evidenzia che, per gli interventi di cui all'Allegato A, ANAS, in quanto soggetto attuatore, provvederà a riallineare il monitoraggio sui sistemi informativi rispetto a quanto previsto dal DPCM 8 settembre 2023.

Il **Governo**, durante l'esame al Senato, ha precisato che il trasferimento ad ANAS S.p.A. rappresenta uno strumento di accelerazione nell'esecuzione delle opere, anche in considerazione del fatto che trattasi di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, e dell'Allegato 1 della convenzione quadro stipulata dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. con ANAS S.p.a. il 1° giugno 2023 e che, all'attualità, risultano ancora in fase di progettazione. Tale trasferimento, pertanto, è finalizzato ad assegnare direttamente ad ANAS S.p.A. lo svolgimento, quale soggetto attuatore che possiede il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere, dell'intero ciclo delle attività afferenti alla realizzazione dei progetti, con conseguente risparmio sia in termini di risorse finanziarie, sia in termini di tempistiche per lo svolgimento dell'iter autorizzativo degli interventi.

A tale ultimo proposito, la Nota del Governo evidenzia come, per tutte le opere incluse nell'Allegato A del decreto-legge in esame, la possibilità di procedere all'approvazione e all'affidamento dei lavori mediante

l'utilizzo degli Accordi quadro conclusi da ANAS S.p.A. già disponibili, consentirà di recuperare i consistenti ritardi registrati sui relativi cronoprogrammi.

Riguardo all'individuazione di RFI S.p.A. e Ferrovienord quali soggetti attuatori degli interventi di cui, rispettivamente, all'Allegato A-*bis* (contestualmente inserito nel provvedimento in esame) e in merito alla "Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale, il Governo conferma che le disposizioni possono essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le proposte emendative, infatti, operano una semplificazione procedurale al fine di consentire il completamento delle opere nei tempi coerenti con il cronoprogramma degli eventi sportivi olimpici e paraolimpici e non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Gli emendamenti che hanno introdotto i commi 1-*bis* e 1-*ter* non sono corredati di **relazione tecnica**.

Sui relativi emendamenti la Commissione Bilancio del Senato ha espresso **parere non ostativo**⁵ (seduta del 19 marzo 2024).

Con riferimento ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, il **Governo** ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato una Nota che conferma che le disposizioni possono essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare, secondo la Nota, la proposta emendativa divenuta il comma 1-*ter* opera una semplificazione procedurale al fine di consentire il completamento delle opere nei tempi coerenti con il cronoprogramma degli eventi sportivi olimpici e paraolimpici e non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il comma 1 individua quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A (opere complementari in ambito stradale connesse alle olimpiadi invernali) ANAS S.p.A., che subentra alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» nei relativi rapporti giuridici e procedimenti amministrativi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare con riguardo agli interventi di cui all'Allegato A, preso atto che la relazione tecnica evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziato a legislazione vigente e che non sussistono posizioni passive e debitorie nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nella fase di progettazione connesse a eventuali esposizioni di ANAS rispetto alle fonti di copertura finanziaria individuate per i cinque interventi in esame.

⁵ Il parere recava altresì una condizione, avente carattere formale e di coordinamento testuale, recepita nel testo ora all'esame.

Con disposizioni introdotte al Senato, si prevede altresì che RFI S.p.A. e Ferrovie Nord siano individuati quale soggetti attuatori degli interventi, rispettivamente, di cui all'Allegato A-*bis* (contestualmente inserito nel provvedimento in esame) nonché di quelli relativi alla "Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale", subentrando alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» nei relativi rapporti giuridici e procedimenti amministrativi (commi 1-*bis* e 1-*ter*).

Con riferimento ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato una Nota che conferma che le disposizioni possono essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, considerato che RFI e Ferrovie Nord sono soggetti ricompresi nell'ambito del perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, appare opportuno acquisire elementi di valutazione in merito al costo complessivo delle opere nonché all'entità delle risorse disponibili destinate a dette finalità (in analogia ai dati riportati dalla relazione tecnica e riferiti agli interventi retrocessi ad ANAS), al fine di suffragare l'ipotesi dell'esclusione di effetti per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2

Modifiche al decreto-legge n. 16 del 2020, recante disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026

Le norme – integrate durante l'esame al Senato - introducono modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, recante disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

In particolare:

- modificano l'articolo 3, comma 2, escludendo dagli scopi statuari della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» la progettazione nonché la realizzazione dalle opere affidate ad ANAS;
- con disposizioni introdotte al Senato, modificano il comma 2-*ter*, prevedendo che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici debba tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità;
- modificano il comma 5, intervenendo sulla composizione dell'organo di amministrazione della Società. Fermo restando il numero complessivo di cinque

membri, un membro è designato dalla regione Lombardia e uno congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

A legislazione previgente, i due sopra detti membri erano nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

- inseriscono il comma 5-*bis* disponendo che alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione "Milano-Cortina 2026"⁶;
- inseriscono il comma 5-*ter* secondo cui all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021⁷. L'organo di amministrazione delega a un consigliere le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione;
- sopprimono il comma 7, recante la previsione che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possano essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.

Inoltre, inseriscono nel decreto-legge n. 16 del 2020 l'allegato 1 (allegato B del provvedimento in esame), recante l'elenco delle opere complementari in ambito stradale, già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario.

Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

Regione	Intervento
Lombardia	SS 36–Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana
Lombardia	SS 38–Tangenziale sud di Sondrio
Lombardia	SS 42 "del Tonale e della Mendola"– lotto 1 (comune di TrescoreBalneario); lotto 2 (comune di Entratico)
Lombardia	SS 639–Variante di Vercurago
Veneto	SS 51–Variante di Cortina
Veneto	SS 51–Variante di Longarone

⁶ Di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020.

⁷ Si tratta degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Con emendamento approvato durante l'esame al Senato, gli interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano sono stati espunti dal citato elenco giacché al successivo articolo 3 è stato previsto che l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dei predetti interventi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono di carattere ordinamentale e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT chiarisce che le modifiche alla *governance* apportate dal decreto in esame non determinano variazioni in merito alla partecipazione al capitale sociale della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» pari a 1.000.000,00 di euro, che risulta così suddivisa:

- Ministero dell'economia e delle finanze, 350.000,00 euro
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 350.000,00 euro
- Regione Lombardia, 100.000,00 euro
- Regione Veneto, 100.000,00 euro
- Provincia Autonoma di Bolzano, 50.000,00 euro
- Provincia Autonoma di Trento, 50.000,00 euro

Agli enti titolari di partecipazioni al capitale sociale è infatti confermata nel decreto in esame una partecipazione nel procedimento di nomina degli organi sociali coerente con la relativa titolarità di quote azionarie. Contestualmente, si introduce un ripensamento strutturale del ruolo degli azionisti e dell'assemblea dei soci: in particolare, agli azionisti è riconosciuto un potere di designazione dei componenti dell'organo di governo e dell'organo di revisione, che deve poi trovare nel momento collegiale dell'assemblea dei soci la propria finalizzazione con la nomina dei predetti componenti.

La RT precisa inoltre che, in considerazione delle previsioni introdotte dall'articolo 2, rimangono in capo all'amministratore delegato *pro tempore* della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo allegato B, che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'allegato A, nonché per la realizzazione dei soli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021).

Riguardo all'Allegato B, la RT ricorda che lo stesso prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
Lombardia	SS 36 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana	F57H20001340001	31.955.200,00 € di cui IVA: 203.457,77 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 6.417.749,68 €
Lombardia	SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio	F61B20000140001	52.800.000,00 € di cui IVA: 336.175,96 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 10.589.122,00 €
Lombardia	SS 42 “Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse presso il Passo del Tonale”	F17H20001750001	16.329.000,00 € di cui IVA: 103.966,24 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 3.224.043,81 €
Lombardia	SS 639 – Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo	B81B03000220004	253.289.600,00 € di cui IVA: 1.398.113,53 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: € 44.121.448,93 € Totale Copertura Finanziaria 159.000.000,00
Veneto	SS 51 – Variante di Cortina - Lotto 1 Bretella di penetrazione a SUD di Cortina	F47H18001500001	51.861.900,00 € di cui IVA: 330.203,11 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 10.298.031,53 €
Veneto	SS 51 – Variante di Longarone	F51B20000150001	395.928.984,00 € di cui IVA: 2.520.867,54 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 80.791.240,26 €
Lombardia	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (Lotto 1)	C24J20000100001	13.905.500,00 € di cui IVA: 88.535,89 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 2.764.417,05 €

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (Lotto 2)	C54J20000120001	17.257.500,00 € di cui IVA: 109.877,97 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 3.385.556,08 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (Lotto 3)	C84J20000080001	4.476.300,00 € di cui IVA: 28.500,46 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 818.112,40 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (Lotto 4)	C24J20000110001	5.146.400,00 € di cui IVA: 32.766,97 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 935.174,03 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (Lotto 5)	C24J20000120001	8.672.100,00 € di cui IVA: 55.214,99 € oltre IVA recuperabile dalla stazione appaltante: 1.658.286,15 €

In relazione alle opere di cui all'Allegato B, la RT rappresenta che le stesse sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziare a legislazione vigente (come espressamente evidenziato nell'Allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 2023), fatta eccezione per l'intervento "SS 639 - Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo" che presenta un costo complessivo per il quale allo stato si dispone di una copertura pari 159 milioni di euro, con fabbisogno residuo di 94,3 milioni di euro, stante il costo complessivo pari a 253,3 milioni di euro. Pertanto, l'ambito di operatività del Commissario nominato per il citato intervento è circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente.

Per l'Allegato B, il riallineamento dei dati di monitoraggio sui sistemi informativi rispetto a quanto previsto dal DPCM 8 settembre 2023 dovrà essere operato dal Commissario straordinario.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, in capo all'amministratore delegato *pro tempore* della Società rimangano le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione, quindi, dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Con riferimento alle modificazioni del comma 2-*ter*, il **Governo** ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato una ulteriore Nota che, con riferimento alla necessità che per l'intervento pubblico per il completamento delle opere si tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, precisa che i progetti non richiedono adeguamenti che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, tali progetti tengono già conto dell'accessibilità delle opere da parte degli atleti e delle persone con disabilità ai sensi della normativa vigente in materia. La disposizione, pertanto, è neutrale sotto il profilo finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, recante disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, relativamente alla *governance* della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". In particolare, fermo restando il numero complessivo di cinque membri dell'organo di amministrazione, un membro è designato dalla regione Lombardia e uno congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

A legislazione previgente due membri erano nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre, all'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali già oggetto di commissariamento di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 16 del 2020, introdotto dall'Allegato B del provvedimento in esame, nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021⁸.

Si prevede altresì che l'intervento pubblico per il completamento delle opere tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.

Ciò premesso, per quanto riguarda le modifiche apportate alla composizione dell'organo di amministrazione della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», non vi sono osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle modifiche medesime.

⁸ Si tratta degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Inoltre, anche per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di commissario straordinario all'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", si prende atto di quanto risulta dalla RT che conferma che le opere sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziare a legislazione vigente, ad eccezione della Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo" per la quale, risultando, allo stato, una copertura pari 159 milioni di euro a fronte di un fabbisogno complessivo di circa 253 milioni di euro, l'ambito di operatività del Commissario resta circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente. In proposito, andrebbe tuttavia chiarita la ragione di un'apparente discrasia tra l'allegato B del presente provvedimento, che fa riferimento ai Lotti 1 e 2 dell'intervento "SS 42 Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria", e la relazione tecnica che, con riguardo all'allegato B in relazione al medesimo intervento, fa invece riferimento al solo Lotto 1.

Infine, anche con riferimento alla necessità che l'intervento pubblico per il completamento delle opere tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti del Governo in merito al fatto che i progetti non richiedono adeguamenti che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli stessi già considerano l'accessibilità delle opere da parte degli atleti e delle persone con disabilità, ai sensi della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 3

Commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026

Le norme prevedono che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS36–Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale ANAS. Al commissario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del

quadro economico dell'intervento in questione, nel limite massimo di 50.000 euro annui (comma 1).

Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Con disposizioni inserite durante l'esame al Senato, si prevede che l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della data di conversione del presente decreto, subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi delle spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 2-*bis* e 2-*ter*).

La relazione tecnica afferma, riguardo al comma 1, che gli eventuali oneri per i menzionati rimborsi spese potranno utilmente essere coperti nel quadro economico dell'intervento che presenta le necessarie disponibilità, nella voce "Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e articolo 23, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente" che all'attualità prevede una spesa complessiva pari a euro 3.932.671,12.

Riguardo al comma 2, la RT afferma che si tratta di disposizioni dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS36–Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Il Commissario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale ANAS. Al commissario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento in questione, nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con disposizioni inserite durante l'esame al Senato, si prevede altresì che l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38. Il Commissario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI S.p.A.. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi delle spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, preso atto che ai sub-commissari non spettano compensi comunque denominati, che gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico nel limite massimo

di 50.000 euro annui e che l'eventuale avalimento da parte del commissario dei soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche dovrà avvenire senza nuovi oneri, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3-bis

Altre disposizioni

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possano concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore o comunque allo stesso comunicata (comma 1).

Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. Tale disposizione non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti (comma 2).

Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, relative all'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio e alla previsione delle relative indennità (comma 3).

In particolare, l'articolo 50, comma 1, prevede che, nel caso di occupazione di un'area, sia dovuta al proprietario un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già finalizzate ai

maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo DPCM, sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4).

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato non sono corredate di **relazione tecnica**.

Il **Governo**, durante l'esame al Senato, ha affermato che le disposizioni possono essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le proposte, infatti, introducono disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli identici emendamenti che hanno introdotto l'articolo 3-*bis* ora in commento, la **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso **parere non ostativo** (seduta del 19 marzo 2024), ponendo la condizione ex articolo 81 della Costituzione di formulare correttamente la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 2 ("non devono derivare" invece di "non derivano"). La condizione è stata recepita nel testo ora all'esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di misure relative agli enti territoriali interessati dallo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali.

In merito al comma 1, che consente agli enti territoriali di concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza, non si formulano osservazioni dato il carattere facoltativo della norma, cui gli enti interessati potranno dunque dare attuazione ove sussistano le relative disponibilità di risorse e nell'ambito degli equilibri di bilancio.

Il comma 2 autorizza gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 a procedere alla revisione del contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione: la disposizione è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria. In base al comma 3, regioni, province autonome e comuni possono

disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla disciplina vigente relative all'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio e alla previsione delle relative indennità. In proposito non si formulano osservazioni considerato che anche dette disposizioni attribuiscono facoltà agli enti territoriali. Infine, in relazione alla possibilità, prevista dal comma 4, di destinare le disponibilità derivanti dalle economie conseguite nonché quelle inerenti alla mancata realizzazione degli interventi ad altre finalità definite con decreto interministeriale, non si formulano osservazioni trattandosi di una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, che la nuova destinazione di spesa sia compatibile con le previsioni incorporate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

ARTICOLO 4

Disposizioni transitorie e finanziarie

Le norme, integrate dal Senato che ha inserito nel presente articolo i commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, prevedono che entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. adegui la convenzione quadro con ANAS alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020 (vedi *infra* la descrizione). Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 (vedi *infra* la descrizione), da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS, nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica (comma 1).

L'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020 prevede che per lo svolgimento delle sue funzioni, siano attribuite alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere, sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture. Le somme previste nei

quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi.

L'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede altresì che per le attività di investimento, a titolo di onere di investimento, sia riconosciuta ad ANAS, per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, una quota non superiore al 9 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato.

Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della predetta Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la medesima Società adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari (comma 2).

È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. ANAS destina dette risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 3).

L'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 destina, a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni.

Con disposizioni inserite durante l'esame al Senato, si prevede che per la realizzazione delle opere del "Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026"⁹, per le quali la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. intende avvalersi di ANAS S.p.A. per la fase di affidamento e esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avvenga mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico,

⁹ Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020.

comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020 (sopra descritto), e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con ANAS per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni in esame, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati ad ANAS sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS (comma 3-*bis*).

Per gli interventi di cui all'Allegato A-*bis*, in relazione alle attività già svolte dalla Società, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica (comma 3-*ter*).

Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, relativo alla "Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale, affidato a Ferrovie Nord, in relazione alle attività già svolte dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica (comma 3-*quater*).

Inoltre, si prevede che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali provveda all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali. Il primo stralcio, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione (comma 3-*quinqüies*).

Infine, si prevede che per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - triennio 2019-2021, e 12 unità

da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal medesimo contratto collettivo. Conseguentemente, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalità. Ai relativi oneri, pari a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (comma 5-*sexies*).

Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis*, e dei commi 1, 2, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies* dell'articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

La relazione tecnica riferita al testo iniziale, ossia ai commi 1, 2, 3 e 4, afferma, riguardo ai commi 1 e 2, che le disposizioni sono finalizzate a regolare la retrocessione di ANAS quale soggetto attuatore rispetto ai cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto. Si evidenzia che per le predette opere non risultano sottoscritte le specifiche convenzioni di subentro previste dall'articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro tra la Società e ANAS S.p.a. del 1° giugno 2023: secondo quanto previsto nella predetta convenzione quadro, la stipula delle convenzioni di subentro è infatti prevista all'esito del perfezionamento della procedura autorizzativa dell'opera e del completamento della relativa progettazione. Ne deriva che, ad oggi, le attività di progettazione sono state svolte dall'ANAS, che ha altresì fornito alla Società supporto tecnico-amministrativo nello svolgimento delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti. Alle prestazioni svolte in fase di progettazione da ANAS si applica il regime previsto, nelle more della stipula della convenzione di subentro, dall'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, il quale stabilisce che ANAS rendiconti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità già previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS, i costi esterni in coerenza con gli impegni contrattuali per la realizzazione dell'opera e i costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri di investimento assegnati all'intervento. Tenuto conto di questo quadro convenzionale, nel definire la retrocessione ad ANAS dei cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto, la disposizione in esame prevede che alla regolazione dei rapporti tra la Società e ANAS si provveda mediante l'aggiornamento della convenzione quadro del 1° giugno 2023, tramite stipula di un atto aggiuntivo. La disposizione, in particolare, chiarisce che per tali interventi non sono dovuti alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. gli oneri di investimento di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020; per tali opere, il regime degli oneri di investimento è riconosciuto ad ANAS ai sensi dell'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011, che quantifica i predetti oneri di investimento in una percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'intervento, dal quale sono dedotti eventuali corrispettivi rendicontati da ANAS al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla luce del predetto articolo 7 della convenzione quadro tra la Società e ANAS. La disposizione precisa che tale riconoscimento avviene in ogni caso nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

In virtù di tale precisazione, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la percentuale del 3 per cento riconosciuta alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. a titolo di oneri di investimento non era tale da assorbire i costi interni ed esterni sostenuti da ANAS per le attività svolte nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera. Per tali costi, infatti, come si è evidenziato, l'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023 tra la Società e ANAS S.p.A. prevedeva l'obbligo in capo a quest'ultima di rendicontare le spese sostenute secondo le modalità previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS. In sede di sottoscrizione delle convenzioni di subentro da stipulare per ciascuna opera, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5 della convenzione quadro, la rendicontazione dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. sarebbe in ogni caso stata sostituita con il riconoscimento alla medesima ANAS dell'ordinario regime di determinazione degli oneri di investimento, sulla base della percentuale del 9 per cento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011.

La disposizione in esame, pertanto, si limita a confermare il regime forfettario di imputazione degli oneri di investimento, per la sopra richiamata percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'opera, per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Va ribadito che la predetta percentuale del 9 per cento è da intendersi come onnicomprensiva, in quanto dalla medesima devono essere detratte le spese rendicontate da ANAS al MIT per i costi sostenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale intervento si rende necessario non solo per ragioni di simmetria con il regime ordinariamente applicato agli interventi affidati ad ANAS come soggetto attuatore, ma anche per ragioni di certezza nella quantificazione dell'incidenza degli oneri di investimento riconosciuti ad ANAS in relazione alle predette cinque opere. Tale regime di quantificazione degli oneri di investimento appare in ogni caso coerente con i relativi quadri economici dai quali si evince una quantificazione degli oneri di investimento pari ad un totale del 9 per cento, coerente, pertanto, con la previsione di cui trattasi.

Con riferimento alla disposizione che chiarisce che per i cinque interventi retrocessi ad ANAS non sono dovuti alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. gli oneri di investimento previsti dall'articolo 3, comma 11, si osserva che tale previsione appare coerente con la scelta operata dal decreto in esame [articolo 2, comma 1, lettera a)] di espungere le predette opere dal perimetro di azione della Società. Ne deriva che le relative attività di monitoraggio dovranno essere svolte dal soggetto attuatore, ovvero da ANAS.

Le attività amministrative svolte ad oggi dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ai fini dell'indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere possono ritenersi coperte dalle risorse trasferite alla Società ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*septiesdecies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, il quale ha disposto a favore della Società il trasferimento di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3 per cento relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge, al comma 2 si prevede che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provveda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il medesimo comma 2 prevede che, entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, sia convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere alla formalizzazione del rinnovo degli organi sociali. Inoltre, è previsto l'adeguamento, da parte della medesima Società, entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, dello Statuto anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe, precisando che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli attuali organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 3, la RT afferma che si autorizza a favore dell'ANAS la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Viene stabilito che ANAS destina le predette risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Per quanto riguarda la copertura degli oneri di cui al comma 3, la norma prevede l'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

Le somme attualmente disponibili ammontano a 67,730 milioni di euro, di cui:

- 17,730 milioni di euro per l'anno 2032;
- 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Gli emendamenti che hanno introdotto i commi da 3-*bis* a 3-*sexies* non sono corredati di **relazione tecnica**.

Il **Governo**, durante l'esame al Senato, in relazione ai quadri economici degli interventi affidati ad ANAS S.p.A e, in particolare, alla quantificazione degli oneri di investimento nella misura idonea a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS S.p.A, ha evidenziato che detti oneri per la Società Infrastrutture Milano-Cortina (SIMICO) sono stati valutati pari al 3 per cento, in quanto riferiti alle sole spese di funzionamento

della Società stessa, senza ricomprendere le spese per le attività di progettazione, direzione lavori e altro che, nei quadri economici di SIMICO, sono ricomprese all'interno delle "somme a disposizione". Gli attuali quadri economici degli interventi di cui all'Allegato A del decreto-legge in esame prevedono un azzeramento da parte di ANAS S.p.A. delle spese per le attività di progettazione, direzione lavori e altro prevedendo un complessivo valore del 9 per cento per gli oneri di investimento. Al riguardo, deve considerarsi come in sede di sottoscrizione delle convenzioni di subentro da stipulare per ciascuna opera, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della convenzione quadro, la rendicontazione dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. sarebbe in ogni caso stata sostituita con il riconoscimento alla medesima ANAS S.p.A. dell'ordinario regime di determinazione degli oneri di investimento, sulla base della percentuale del 9 per cento, che appare in ogni caso coerente con i quadri economici delle opere, dai quali si evince una quantificazione degli oneri di investimento pari, appunto, ad un totale del 9 per cento. La disposizione, pertanto, si limita a confermare il regime forfettario di imputazione degli oneri di investimento e comporta, anzi, un risparmio netto sugli oneri di investimento per la SIMICO, pari al 3 per cento. Rimangono, pertanto, invariati i quadri economici delle opere per le quali ANAS S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore, nonché i finanziamenti assegnati alle medesime.

Per quanto attiene al trasferimento delle risorse alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. in relazione alle opere stradali, si rappresenta che nessun trasferimento è stato effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 2024. Per completezza, si rappresenta che, a valere sul capitolo 7698 pg 1, in relazione alle infrastrutture stradali, il Ministero ha trasferito alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. complessivamente euro 140.500.000 per il periodo 2020-2023.

Con riferimento alla copertura finanziaria della spesa in favore di ANAS S.p.A. prevista dal comma 3, a valere sull'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni, si rammenta che l'articolo 25, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022 ha autorizzato a favore dell'ANAS la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031 (al fine di compensare le minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021), prevedendo, al comma 2-*quinqües*, che ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020. Inoltre, l'articolo 1, comma 515, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 di 7,270 milioni di euro per l'anno 2024, riduzione che dovrà essere "assorbita" sull'annualità 2032, trattandosi di somme già assegnate all'ANAS con decreto MIT 2.12.2021, n. 488. Conseguentemente, come indicato in relazione tecnica, le risorse non utilizzate ammontano a 67,730 milioni di euro, di cui 17,730 milioni per l'anno 2032 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Di tali somme si conferma la disponibilità.

Infine, per quanto attiene alla discrasia temporale tra oneri e copertura, si evidenzia che la disposizione in esame attiene alla regolazione contabile di ANAS e la stessa non è direttamente correlata agli aspetti relativi

al finanziamento delle opere olimpiche. Pertanto, le risorse vanno ad aggiungersi a quelle già assegnate a valere sull'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020 "a compensazione" delle minori entrate registrate da ANAS per essere destinate alla manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Riguardo alla previsione che la copertura dei costi delle attività svolte da ANAS per la realizzazione delle opere del piano approvato con DPR, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, avvenga mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere, la disposizione prevede esclusivamente una procedura di semplificazione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali la Società adegui la convenzione quadro con ANAS alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011, ossia in una percentuale non superiore al 9 per cento in relazione agli oneri di investimento, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS, nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

In proposito, il Governo, nella RT e nella Nota presentata durante l'esame al Senato in data 28 febbraio 2024:

- ribadisce che la percentuale non superiore al 9 per cento riconosciuta ad ANAS in relazione agli oneri di investimento, da intendersi onnicomprensiva, appare in ogni caso coerente con la quantificazione dei suddetti oneri che emerge dai relativi quadri economici. Il riconoscimento avviene in ogni caso, come stabilito dalle disposizioni, nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica;

- afferma che nessun trasferimento di risorse è stato effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 2024 in favore della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. in relazione alle opere stradali e che a detta società non sono dovuti gli oneri di investimento per i cinque interventi retrocessi ad ANAS;
- afferma che le disposizioni inerenti all'adeguamento, da parte della medesima Società, dello Statuto sono a carattere ordinamentale e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di tali chiarimenti, non vi sono osservazioni da formulare.

È inoltre autorizzata a favore dell'ANAS la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, a copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Al riguardo, non si formulano osservazioni prendendosi atto che è stato confermato - con Nota del Governo depositata presso la Commissione Bilancio del Senato - che la disponibilità delle risorse non è direttamente correlata agli aspetti relativi al finanziamento delle opere olimpiche, andandosi ad aggiungere a quelle già destinate alla manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Si prevede inoltre, al comma 3-*bis*, che per la realizzazione delle opere del piano degli interventi per le quali la Società intende avvalersi di ANAS S.p.A. per la fase di affidamento e esecuzione, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avvenga mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme già destinate agli oneri di investimento¹⁰ e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il Governo ha chiarito che la corresponsione di contributi da parte del Ministero delle

¹⁰ Di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020.

infrastrutture ha carattere ordinamentale, trattandosi esclusivamente di una procedura di semplificazione dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi dei commi 3-*ter* e 3-*quater*, le somme previste alla voce «oneri di investimento» per gli interventi di cui all'Allegato A-*bis* e per l'intervento inerente alla Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale, affidato a Ferrovie Nord, in relazione alle attività già svolte dalla Società, nonché per quelle di monitoraggio, siano determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la norma opera, per espressa previsione, nel limite delle disponibilità.

Riguardo all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, di cui al comma 3-*quinqüies*, andrebbe acquisita conferma che gli adempimenti relativi a detto aggiornamento siano sostenibili dalla suddetta Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, come disposto dal comma 3-*sexies*, viene autorizzata la suddetta Autorità a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità e 12 unità da inquadrare nell'area dei funzionari. Ai relativi oneri, pari a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. Al riguardo, pur rilevando la sostanziale congruità degli stanziamenti previsti, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare la quantificazione degli oneri connessi alle assunzioni in esame. Inoltre, si rileva che gli oneri appaiono configurati come limite massimo di spesa ("pari a"): circa l'effettiva prudenzialità di individuare il personale da assumere in cifra fissa anziché entro un limite massimo, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione ivi prevista in favore di ANAS Spa, nell'importo di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha previsto la corresponsione ad ANAS Spa di un contributo nella misura massima di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 a titolo di compensazione dei minori canoni riscossi nell'anno 2020 dalla predetta società a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19¹¹.

Al riguardo, si rappresenta che la predetta autorizzazione di spesa è stata ridotta dall'articolo 25, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 4 del 2022¹², in misura pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, nonché dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 213 del 2023¹³, in misura pari a 7,27 milioni di euro per l'anno 2024¹⁴.

In proposito, si segnala che - come già indicato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge ed ulteriormente precisato dal Governo durante l'*iter* presso il Senato¹⁵ - le risorse di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura negli anni dal 2032 al 2034, iscritte sul capitolo 1651 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano integralmente disponibili. Sul punto, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

¹¹ In proposito, si rappresenta che a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2021, n. 448, è stata disposta l'erogazione in favore di ANAS Spa di 25 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 e di euro 20.696.772,23 per l'anno 2027.

¹² Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

¹³ Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

¹⁴ Come evidenziato dal Governo nella seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato del 29 febbraio 2024, in occasione dell'esame in prima lettura del provvedimento, tale riduzione "dovrà essere "assorbita" sull'annualità 2032, trattandosi di somme già assegnate all'ANAS con il già citato del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2021, n. 488.

¹⁵ Si veda, in particolare, la citata seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato del 29 febbraio 2024.

Inoltre, si fa presente che il comma 3-*sexies* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 917.202 euro per l'anno 2024 e a 1.222.936 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, premesso che il citato capitolo - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2024¹⁶, andrebbe fornita analogo assicurazione dal Governo anche con riferimento alla copertura prevista a regime per le annualità successive, nonché una conferma che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo stesso.

Infine, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente provvedimento - ad eccezione delle disposizioni onerose di cui ai commi 3 e 3-*sexies* del medesimo articolo 4, provviste di autonoma copertura - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sotto il profilo della formulazione della norma, non si hanno osservazioni.

¹⁶ Sul capitolo 3073 risultano al momento disponibili 59.028.079 euro.